

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Contratto di affidamento del programma di interventi per l'attuazione del SIA (Sostegno Inclusionione Attiva) assorbito nella Misura di Contrasto alla povertà – Reddito d'Inclusionione REI a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON “Inclusionione” DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1 - CODICE CIG. 761877298A.

Art. 1: Premesse ed oggetto del servizio.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del programma di interventi per l'attuazione del SIA (Sostegno Inclusionione Attiva) assorbito nella Misura di Contrasto alla povertà – Reddito d'Inclusionione REI finanziato dall'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON “Inclusionione”, rivolto all'ambito territoriale del Distretto RM 6-1 e destinato ai cittadini residenti dei Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, legati tra loro da apposita convenzione per la gestione associata dei Servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2016, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 17 marzo 2015, assunta dal Comune di Monte Porzio Catone quale Comune Capofila del Distretto RM 6.1.
2. IL Comune Capofila Monte Porzio Catone è fra i soggetti beneficiari dell'Avviso Pubblico n° 3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusionione”, con un'attribuzione di risorse per il biennio 2018-2019 pari ad € 263.663,00 IVA inclusa e comprensivo di oneri.
3. L'oggetto dell'appalto è il rafforzamento delle misure attive di accompagnamento dei Nuclei Familiari Beneficiari (NFB) del SIA, in attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, attraverso i seguenti interventi:
 - ✓ Azione A) Rafforzamento dei servizi socialiL'erogazione è finalizzata ad assicurare il necessario rafforzamento delle strutture territoriali di intervento della Stazione Appaltante per rispondere agli indirizzi dettati dal Decreto interministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA e dovrà essere caratterizzata dagli interventi di seguito indicati:
 - Azione A.1.b - Rafforzamento servizio sociale professionale.
 - Azione A.1.c.2 – Interventi sociali: Assistenza educativa territoriale.
 - Azione A.1.c.5 – Interventi sociali: Supporto in ambito lavorativo, formativo e della salute/benessere fisico e psichico.
 - Azione A.2 Informazione all'utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT.

4. Il Comune di Monte Porzio Catone riveste la qualità di Stazione Appaltante ed Ente stipulante il presente contratto che disciplina le clausole tese a regolare il rapporto negoziale la Stazione Appaltante Comune di Monte Porzio Catone (anche per conto dei predetti Comuni associati; d'ora davanti solo Stazione Appaltante) e l'affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale (d'ora innanzi solo capitolato) e negli atti in esso richiamati.
5. Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora avanti: codice appalti) per le parti di immediata attuazione;
 - l'avviso di rettifica del codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016;
 - d.lgs. n. 56/2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
 - il d.P.R. n. 207/2010 (d'ora avanti regolamento) per le parti ancora in vigore;
 - le Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti predisposte dall'A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 50/20016;
 - il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
 - il d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. *“Codice delle leggi antimafia”*;
 - il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 10 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;
 - la legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

- la legge n 136/2010 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, come modificato dall’art. 7 del d.l. n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010;
- d.l. n. 95/2012, come convertito nella legge n. 135/2012 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- il d.lgs. n. 231/2001 s.m.i. “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “*Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa*”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “*secondo linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 9*”.

Art. 2: Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio.

1. Il presente contratto decorrerà dalla data di affidamento dell’appalto fino al 31 dicembre 2019, attuale termine ultimo per l’ammissibilità della spesa, salvo eventuali modifiche cronologiche disposte dall’Autorità di Gestione.
2. L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato speciale.
4. L’affidatario del servizio e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. n. 62/2013 recante il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, nonché degli obblighi contenuti nei codici di comportamento dei dipendenti approvati dai singoli Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario RM 6.1.

Art. 3: Corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il contratto per l’importo complessivo a base di gara dell’appalto, a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusionione - per l’attuazione di forme di sostegno di contrasto alla

povertà e per l’Inclusione Attiva, è di € 263.663,00 (IVA inclusa e comprensivo di oneri), con riferimento al Decreto Direttoriale n. 239 del 28.06.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che approva il progetto presentato dal Distretto RM 6.1.

Art. 4: Oneri a carico dell’esecutore del contratto.

1. Sono posti a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività necessaria per lo svolgimento dello stesso servizio e per un corretto adempimento delle relative obbligazioni.
2. L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali con il massimo della professionalità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente di contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato.

Art. 5: Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto.

1. Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7, del codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 56/2017, la sospensione può essere disposta anche dai singoli comuni, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
3. Qualora dopo la consegna delle prestazioni oggetto del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto e motivazione in un apposito

verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all'art. 107, comma 4, del codice.

4. L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P., il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6: Termini di esecuzione e penalità.

1. L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni del contratto per come previsto dal capitolato speciale.

2. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate dalla Stazione Appaltante, su segnalazione del D.E.C., Direttore dell'Esecuzione del Contratto, le seguenti penali:

- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni;

- una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;

- una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;

- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. e fino ad un massimo di 10 giorni;

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. La Stazione Appaltante si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.

5. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'esecutore. Quest'ultimo dovrà

comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore non fossero ritenute accoglibili, ovvero non presentate nel termine previsto, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'incameramento delle penali è effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L'affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

Art. 7: Contabilizzazione del servizio.

Il presente appalto è dato a misura. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo. Le prestazioni contrattuali saranno liquidate soltanto dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

Art. 8: Liquidazione dei corrispettivi.

1. I pagamenti relativi alle prestazioni rese in esecuzione del contratto sono disposti nei termini sotto indicati, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato speciale.

2. La liquidazione avverrà dopo l'effettiva erogazione del servizio, a seguito di emissione di regolare fattura e dopo la dovuta rendicontazione all'Autorità di Gestione.

5. Per il pieno adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.v.a. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

6. Ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014, ove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dai singoli Enti.

7. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21-bis e 23 del d.P.R. n. 633/1972.

8. È previsto l'obbligo da parte dell'Ente di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento e ad avvenuta rendicontazione all'Autorità di Gestione.

9. In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, per come successivamente modificato dal d.lgs. n. 192/2012.

10. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al personale dipendente dall'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento un importo pari all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del codice, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

12. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

Art. 9: Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni.

1. In corrispondenza del raggiungimento di 3 mesi di attività, il D.E.C. provvederà ad una valutazione del servizio prestato tenendo presente tra l'altro, i seguenti parametri: il numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza: la non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato; la non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni della stesso Stazione Appaltante; il numero delle penali eventualmente applicate nel corso di tre mesi; gli esiti negativi dei controlli del presente articolo; il numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione.

2. Le eventuali irregolarità che venissero riscontrate devono essere notificate all'esecutore, ai sensi del precedente articolo 6, afferente alle penali. Le irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore

concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, ai fini dell'applicazione dell'art.108, comma 3, del codice.

Art. 10: Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni.

1. Il D.E.C., ai sensi dell'art. 102 del codice, controlla l'esecuzione del contratto, ed ai sensi del successivo art. 111, comma 2, del codice, come modificato dall'art. 75, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 56/2017, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

2. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo periodicità trimestrale. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione, l'esecutore e il D.E.C. e deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, sull'andamento dell'esecuzione e sul rispetto del contratto.

3. La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.

4. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del codice, sostituito dall'art. 66, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. In tal caso, il D.E.C. trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione: copia degli atti di gara; copia del contratto; documenti contabili; risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita; certificati delle eventuali prove effettuate; ogni altro documento ritenuta utile dall'incaricato.

5. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

6. La verifica finale di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. La commissione incaricata della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente

eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

8. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 11: Modalità di soluzione delle controversie.

1. Per tutte le controversie, anche per quelle comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Velletri.

2. È espressamente escluso per ogni controversia nascente dall'esecuzione del contratto il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12: Garanzia definitiva.

1. L'esecutore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di consegna ad urgenza al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

2. Ai sensi dell'art. 103 del codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia definitiva, a scelta dell'esecutore, può essere prodotta sotto forma di cauzione oppure di fidejussione secondo le seguenti modalità:

- mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili sul conto corrente bancario.....;
- mediante garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- mediante garanzia fidejussoria rilasciata da imprese assicurative rispondenti ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- mediante garanzia fidejussoria d rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fidejussoria dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: *“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio del Comune di Monte Porzio Catone, capofila del Distretto RM 6-1.”*
5. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
6. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
7. La garanzia cessa l’efficacia solo alla data di emissione certificato di verifica di conformità finale.
8. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
9. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del codice per la garanzia provvisoria. Nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale o in copia autenticata. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti solo da microimprese, piccole e medie imprese.
10. In caso di costituendo R.T.I. o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del codice ovvero di R.T.I. già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto del R.T.I. o del consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
11. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici: a) in possesso del *rating* di legalità (*e rating* di impresa quando vigente); b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs.n. 231/2001; c) o di certificazione *social accountability* 8000; d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; e) o di certificazione OHSAS 18001; f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o

UNI CEI 1 1352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di E.S.C. (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

12. Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l'aggiudicatario dovrà presentare le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione "conforme all'originale", sottoscritta dal o dai titolare/i o dalli legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.

13. Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 "*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*", per come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016.

14. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

15. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

16. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

17. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 103, comma 6, del codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 102, comma 3, del codice.

18. In caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 13: Divieto di subappalto e di cessione del contratto.

Non è ammesso il subappalto previsto dall'art. 105 del codice, ed è altresì vietata, salve ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del codice, la cessione del contratto, che in ogni caso è nulla.

Art. 14: Tracciabilità flussi finanziari.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, recante: *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2010 n. 217”*.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge

n.136/2010, come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 187/2010, convertito con modifiche in legge n.217/2010.

5. Ai fini della stipula del presente contratto, è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le norme di cui alla legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 187/2010, convertito con modifiche in legge n. 217/2010.

Art. 15: Risoluzione del contratto.

1. In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l'art. 108 del codice.

2. Con riferimento alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, è gravel'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio, non soltanto economico, alla Stazione Appaltante, ed il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

4. Il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

6. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave ritardo, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando le penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

7. La nota di contestazione vale anche ai fini degli artt. 7 e s.s. della legge n. 241/1990, quale avvio del procedimento per la risoluzione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. Il R.U.P., prima ancora di comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna, nonché redige un verbale di accertamento con il quale è accertata la corrispondenza tra

quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità con quanto previsto nel progetto approvato in sede di gara.

10. Per quanto concerne la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si procederà nei seguenti casi: per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. oltre il termine di 10 dalla avvenuta consegna; per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Art. 16: Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 110 del codice.

1. In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del codice, come modificato dall'art. 74, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-*ter* del d.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

2. L'affidamento avviene alle stesse condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 17. Recesso del contratto.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l.n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso

non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, legge n. 488/1999.

Art. 18: Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali.

1. Ai sensi del G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*) e del relativo decreto attuativo interno, l'esecutore deve nominare un responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare la Stazione Appaltante.
2. Sono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti: organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito; organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.
3. L'esecutore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti al G.D.P.R.
4. L'esecutore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle relative alle misure di sicurezza.
5. In caso di R.T.I, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e), del codice, o G.E.I.E. il presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Art. 19: Documento valutazione rischi da interferenza

1. L'esecutore è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dei Comuni, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto degli stessi Comuni in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

2. Per le ragioni di cui al comma 2 non si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI.

Art. 20: Coperture assicurative.

L'esecutore è in possesso delle seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente la Stazione Appaltante ed i Comuni convenzionati da qualsiasi responsabilità inerente il servizio:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 21: Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula del presente contratto sono a carico dell'esecutore.